



COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

ORIGINALE

N°32 Reg. delib.	Ufficio competente FINANZIARIO
---------------------	-----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	TARI (TASSA RIFIUTI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 (PEF) APPROVATO DALL'ENTE GESTORE CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI "ROVIGO" e APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2021.
---------	---

Oggi **ventinove 29-06-2021** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
FIORAVANTI MICHELE	Presente	ARBORE ALESSANDRO	Presente
TIRONI FULVIO	Presente	BORTOLINI SERGIO	Assente
QUAGLIETTA LUCA	Presente	CAIROLI GIOVANNA	Presente
MARCHETTO ANNA	Presente	RICCARDO MATTEO	Presente
BALDELLI GIULIA	Presente	DONEGATTI ELISA	Presente
SEGALA IGOR	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE CIRILLO GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORAVANTI MICHELE nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	TARI (TASSA RIFIUTI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 (PEF) APPROVATO DALL'ENTE GESTORE CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI "ROVIGO" e APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2021.
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
 - "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
 - "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);
- la Delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.12.2019 con la quale sono stati definiti i "Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021" ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la Delibera ARERA n. 572020/R/Rif del 03.03.2020 recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio de procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente"

RICHIAMATI:

- l'art. 6.3 della delibera ARERA n.443/2019/R/Rif secondo cui "La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore";
- l'art. 1.2 della deliberazione ARERA 57/2020/R/Rif secondo cui "Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli."
- la definizione contenuta nel MTR allegato alla appena citata delibera, secondo cui "Ente Territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente" (p. 4).

RILEVATO che:

- tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo appartengono al bacino territoriale ottimale denominato "Rovigo", (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014);
- il Consiglio di bacino Rovigo, è stato costituito, nelle more della liquidazione del Consorzio RSU, in data 12 settembre 2017 mediante la sottoscrizione di apposita convenzione istitutiva, conforme allo schema-tipo approvato con DGRV n. 1117/DGR del 1° luglio 2014, da parte di tutti i comuni del bacino polesano;
- il Consiglio di bacino, in forza dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani disposto con deliberazione 1/2021, dal 2021 si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC);

DATO ATTO che in data 23/06/2021 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Rovigo, convocata con nota prot. 988/2021 del 16/06/2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che per il Comune di Calto l'ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari ad € 114.869,00;

VISTA la nota di ARERA n. 158 del 05/05/2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ed il relativo allegato A, con la quale sono state dettate le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello regionale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

VISTO il D.L. 73/2021 Sostegni-bis, che ha concesso ai comuni fondi per finanziare le riduzioni della TARI in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio della attività dovute al Covid;

RITENUTO pertanto, come già avvenuto per l'anno 2020, di adottare alcuni fattori di rettifica obbligatori per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura totale o parziale a seguito della emergenza da COVID-19;

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni:

- Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura totale, un abbattimento del 100% della parte variabile misurata sugli effettivi giorni di sospensione;
- Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura parziale, un abbattimento del 50% della parte variabile misurata sugli effettivi giorni di sospensione;

PRESO ATTO che tali agevolazioni verranno finanziate con l'utilizzo del fondo stanziato con il D.L. 73/2021;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 65,00% a carico delle utenze domestiche e del 35,00% a carico delle utenze non domestiche;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati criteri tali da garantire una equa distribuzione del carico tariffario sulle diverse utenze;

RITENUTO, relativamente alle utenze domestiche, di utilizzare coefficienti di adattamento KA e KB nella misura media per tutti i nuclei familiari;

RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e KD nella misura minima per le categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticceria) e 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del modesto bacino di utenza prevalentemente locale che presuppone una esigua produzione di rifiuti e nella misura media per le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato il coefficiente prescelto;

RITENUTO opportuno stabilire per l'anno 2021 che il versamento della Tassa sui Rifiuti avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- . RATA 1: 16 settembre 2021
- . RATA 2: 16 dicembre 2021

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

DATO ATTO che l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, all'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto Legislativo n. 267/2000, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico degli EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b. del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco illustra la proposta e dà la parola al Segretario perché sia spiegata dal punto di vista tecnico;
Il consigliere Cairoli chiede se l'aumento verrà applicato nel corso dell'anno 2021;
Vengono fornite le dovute spiegazioni;

Con voti favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di Legge da n. 10 Consiglieri votanti, su n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm.ii., approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Rovigo in data 23/06/2021;
2. di approvare il "Piano finanziario TARI anno 2021" per la quota relativa al Comune di Calto, dando atto che il suddetto PEF prevede un costo complessivo del servizio e delle attività connesse pari ad € **114.869,00**;
3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2021 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
4. di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura totale o parziale a seguito della emergenza da COVID-19:

-
- Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura totale, un abbattimento del 100% della parte variabile misurata sugli effettivi giorni di sospensione;
 - Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura parziale, un abbattimento del 50% della parte variabile misurata sugli effettivi giorni di sospensione;
5. Di dare atto che tali agevolazioni verranno finanziate con l'utilizzo del fondo stanziato con il D.L. 73/2021 e che quindi non ricadono all'interno delle tariffe TARI;
 6. di approvare le tariffe da applicare alla TARI per l'anno 2021 e i coefficienti Kb, Kc e Kd come risultano dall'allegato piano tariffario anno 2021;
 7. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2021;
 8. di stabilire per l'anno 2021 che il versamento della Tassa sui Rifiuti avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
 - . RATA 1: 16 settembre 2021
 - . RATA 2: 16 dicembre 2021
 9. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, all'aliquota deliberata dalla provincia;
 10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Di dichiarare con separata votazione: con voti favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di Legge da n. 10 Consiglieri votanti, su n. 10 consiglieri presenti, questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Tuel n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	TARI (TASSA RIFIUTI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 (PEF) APPROVATO DALL'ENTE GESTORE CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI "ROVIGO" e APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2021.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Arch. FIORAVANTI MICHELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.